

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE N. 120/1964 SULL'IGIENE
(COMMERCIO E INDUSTRIE)**

Premessa

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione n. 120 del 1964, si comunica che nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto è intervenuto in Italia un mutamento importante sotto il profilo normativo, rappresentato dall'entrata in vigore, a partire dal 15 maggio 2008, del nuovo Testo Unico della Sicurezza, il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, successivamente modificato dal Decreto legislativo n. 106/2009. Tale Decreto sostituisce completamente il precedente Decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché gli altri provvedimenti degli ultimi cinquant'anni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Decreto legislativo n. 81/2008 (noto anche con l'acronimo *TULS*, col quale per brevità viene spesso citato), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha riformato, riunito ed armonizzato – abrogandole - le disposizioni dettate dalle numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine di adeguare il *corpus* normativo sull'argomento all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

In particolare, il nuovo Testo unico ha previsto l'abrogazione – con differenti modalità temporali – delle seguenti normative:

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64;
- Decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277;
- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
- Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
- Articolo n. 36 bis, commi 1 e 2 del Decreto legislativo del 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, nella Legge 5 agosto 2006, n. 248;
- Articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n. 123.

In riferimento all'articolato della Convenzione, si precisa quanto segue.

Articoli 1 e 2

A differenza di quanto accadeva per la legislazione precedente, ossia nel caso dell'applicazione del Decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, il Decreto legislativo n. 81/08, successivamente modificato e aggiornato dal Decreto legislativo n. 106/2009, non comporta esclusioni rispetto al campo di applicazione.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del Decreto citato, infatti, esso *si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio* ed in base al comma 4 dello stesso articolo esso *si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo*, cui si rinvia.

Articolo 3

Allo stato attuale, non risulta siano state sollevate questioni su casi di dubbia applicazione della Convenzione n.120/1964, tali da far intervenire l'autorità competente con conseguenti consultazioni delle parti sociali, attraverso l'acquisizione di pareri ed osservazioni in ordine ai contenuti dei progetti dei testi elaborati dalle stesse Amministrazioni.

Articolo 4

Si rinvia a quanto riferito in merito all'Articolo 1.

Articolo 5

In linea generale, in sede di predisposizione dei testi normativi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, le Amministrazioni competenti procedono alle consultazioni delle parti sociali attraverso l'acquisizione di pareri e osservazioni in ordine ai contenuti dei progetti dei testi elaborati dalle stesse Amministrazioni.

Articolo 6

L'attività di vigilanza e di ispezione volta a garantire l'applicazione della normativa attualmente in vigore in tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, viene svolta prevalentemente dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, anche nelle aziende commerciali e negli uffici. Tale competenza si è instaurata in seguito all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che ha conferito alle attuali Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) le funzioni di vigilanza in materia di igiene e prevenzione delle malattie professionali, nonché di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Tali funzioni, che precedentemente all'approvazione della legge n. 833/78 spettavano all'Ispettorato del Lavoro (oggi Direzione Generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) sono state prima ribadite dall'articolo 23 del Decreto legislativo n. 626/94 e poi dall'articolo 13 del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, cui si rinvia, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1 (*Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*) della legge 3 agosto 2007 n. 123, recante *Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*.

Articolo 7

In merito al quesito di cui all'articolo 7, occorre fare riferimento all'Allegato IV del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, recante i *Requisiti dei luoghi di lavoro*, che al punto 1.1.6. stabilisce che *il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente oppure mediante aspiratori*.

Articolo 8

In merito al quesito di cui all'articolo 8, si fa presente che l'Allegato IV del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, al punto 1.9.1.1., nell'ambito delle disposizioni relative all'*areazione dei luoghi di lavoro*, stabilisce che *nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi*

dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione. Inoltre, al punto 1.9.1.2. dello stesso articolo del Decreto citato è stabilito che se viene utilizzato un impianto di areazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori, mentre al punto 1.9.1.3 è esplicitato che se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. Il punto 1.9.1.4 continua specificando che gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori mentre il punto 1.9.1.5. chiarisce che qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

Articolo 9

In merito al quesito di cui all'articolo 9, si ritiene opportuno fare riferimento al punto 1.10 dell'Allegato IV del Decreto legislativo n. 81/08, recante disposizioni relative all'*Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro*, in cui si stabilisce che *a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.* Il punto 1.10.2. prosegue precisando che *gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.* Inoltre, (punto 1.10.3) *i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.* In base al punto 1.10.4, invece, *le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.* Il punto 1.10.5 continua specificando che *gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.* Inoltre (punto 1.10.6), *nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.*

Articolo 10

In merito al quesito di cui all'articolo 10, si segnala che, ai sensi del punto 1.9.2 dell'Allegato IV del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, *la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e, in particolare (punto 1.9.2.2), nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.* Al punto 1.9.2.3. è specificato, invece, che *la temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali e (punto 1.9.2.4.) le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.* In base al punto 1.9.2.5, *quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.* Infine, il punto 1.9.2.6. precisa che *gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.*

Articolo 11

In merito al quesito di cui all'articolo 11, si ritiene opportuno citare il punto 1.1.3. dell'Allegato IV del Decreto legislativo n. 81/08, in cui si precisa che *a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:*

1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività dei lavoratori;

1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

1.3.1.4. avere superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

Articolo 12

In merito al quesito di cui all'articolo 12, occorre fare riferimento al punto 1.13 dell'Allegato IV del Decreto legislativo n. 81/08 successivamente modificato e aggiornato dal Decreto legislativo n. 106/2009, recante le norme relative ai *Servizi igienico assistenziali*. Tale sezione dell'Allegato IV del Decreto citato, stabilisce che *nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi*. E al punto 1.13.1.2. si precisa che *per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie*.

Articolo 13

In merito al quesito di cui all'articolo 13, si deve fare riferimento al punto 1.13.3.1 dell'Allegato IV del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, in cui si precisa che *i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi*. Il punto 1.13.3.2 continua chiarendo che *per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi*. Inoltre, *docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono* (punto 1.13.2), *devono essere previsti locali separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi*. *Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro* (punto 1.13.2.2.). *I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene* (punto 1.13.2.3). Infine, *le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti per asciugarsi* (punto 1.13.2.4.).

Articolo 14

In merito al quesito di cui all'articolo 14, si ritiene opportuno fare riferimento al punto 1.11 dell'Allegato IV del Decreto legislativo n. 81/08 successivamente modificato e aggiornato dal Decreto legislativo n. 106/2009, recante disposizioni relative ai *Locali di riposo e refezione*. In base al primo punto di quelli ivi elencati, *quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile*. Inoltre, *la disposizione di cui al punto 1.11.1.1. non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa* (punto 1.11.1.2). *I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori* (punto 1.11.1.3.). *Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo* (punto 1.11.1.4). *Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo* (punto 1.11.1.5.). Infine, *l'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro* (punto 1.11.1.6.).

Articolo 15

In merito al quesito di cui all'articolo 15, si fa presente che il punto 1.12 dell'Allegato IV del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, recante disposizioni inerenti agli *Spogliatoi e armadi da vestiario*, al primo sottoparagrafo (punto 1.12.1.) dispone che *locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute e decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali*. In base al punto 1.12.2, invece, *gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro*. Il punto 1.12.3 stabilisce che *i locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini a locali di lavoro areati, illuminati, ben difesi dalle*

intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Inoltre (punto 1.12.4), gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo libero e (punto 1.12.5) qualora i lavoratori svolgano attività insudiciati, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. Infine (punto 1.12.6), qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

Articolo 16

In merito al quesito di cui all'articolo 16, si segnala che l'articolo 65 del Titolo II del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, dispone che:

- 1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei e semisotterranei.*
- 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima.*
- 3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso di locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.*

Articolo 17

In merito al quesito di cui all'articolo 17, si ritiene opportuno fare nuovamente riferimento all'Allegato IV del Decreto legislativo n. 81/08 modificato e aggiornato dal Decreto legislativo n. 106/2009, in particolare al punto 2.1.4. In base a quest'ultimo, *il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogniqualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. Inoltre (punto 2.1.4-bis), nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od*

infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione di gas (punto 2.1.5), vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. In base al punto 2.1.7.1, nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti di cui all'articolo precedente, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.

Per quanto riguarda il caso specifico della protezione da sostanze chimiche pericolose, nonché da agenti cancerogeni e mutageni, è il Titolo IX del Decreto suindicato a stabilire le norme. Esso reca, infatti, le disposizioni relative alle *Sostanze pericolose*: il Capo I fa riferimento alla *Protezione da agenti chimici* e il Capo II alla *Protezione da agenti cancerogeni*. Si rinvia, pertanto, a questi ultimi per eventuali approfondimenti.

Articolo 18

In merito al quesito di cui all'articolo 18, si fa presente che il Titolo VIII del Decreto legislativo n. 81/08, successivamente modificato dal Decreto legislativo n. 106/2009, dispone le norme relative agli *Agenti fisici*, dove al primo comma dell'articolo 180 *per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori*. Il Capo II del Titolo VIII del Decreto citato affronta il tema della *Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro*, stabilendo anche i valori limite di esposizione giornaliera e settimanale al rumore durante il lavoro. Vale la pena citare anche il Capo III, che reca le norme finalizzate alla *Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni* e, dunque, come si afferma al primo comma dell'articolo 199, *prescrive le misure per la tutela dei lavoratori che sono esposti o che possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche*. Il primo comma dell'articolo 201 definisce, invece, i valori limite di esposizione giornaliera alle vibrazioni.

Articolo 19

In merito al quesito di cui all'articolo 19, è l'articolo 45 del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni ad essere chiamato in causa. Esso reca, infatti le norme per il *Primo soccorso* e al primo comma è stabilito che:

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n.388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il Decreto legislativo n. 81/08, successivamente modificato dal Decreto legislativo n. 106/2009, con l'articolo 45 disciplina, dunque, l'organizzazione di primo soccorso aziendale, fissa le attrezzature minime che ogni azienda deve avere a disposizione per fronteggiare un'eventuale emergenza medica e definisce gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione dei lavoratori. In base ai commi 2 e 3 dell'articolo citato, pacchetti di medicazione o cassette di primo soccorso (secondo la dimensione e/o il rischio aziendale) devono essere a disposizione dei lavoratori e facilmente accessibili in ogni luogo di lavoro, incluso i luoghi isolati. Anche la formazione di coloro designati come addetti alla squadra di primo soccorso deve essere effettuata da un medico e deve essere conforme, sia per la parte teorica che pratica, a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003 n. 388 e successive modificazioni.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI

- Allegato 1 - Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con allegati.
- Allegato 2 – Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Allegato 3 – Decreto del Ministro della Salute 15 luglio 2003, n. 388;
- Allegato 4 – Legge 3 agosto 2007, n. 123;
- Allegato 5 - Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali a cui è stato inviato il presente rapporto.

RISPOSTA ALLA DOMANDA DIRETTA

Punto 1

Come già premesso nel rapporto relativo alla Convenzione n. 120/1963 – nonché nei rapporti relativi alle Convenzioni n. 127/1967 e n. 119/1963 – un mutamento legislativo importante nell’ambito della normativa relativa alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro è avvenuto in Italia con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, successivamente modificato dal Decreto legislativo n. 106/2009, che ha definitivamente abrogato il Decreto legislativo n. 626/94, oltre ad una serie di norme sullo stesso argomento citate nella premessa del presente rapporto. Pertanto, gli articoli del Decreto legislativo n. 626/94 citati al punto 1 della domanda diretta e nel pronunciamento unitario di CGIL, CISL e UIL relativamente alla Convenzione n. 120/1964 hanno subito le seguenti modifiche:

- a) Titolo II del Decreto legislativo n. 626/94 (*Luoghi di Lavoro*): ora Titolo II del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, recante anch’esso la disciplina relativa ai *Luoghi di lavoro*;
- b) Articolo 33 del Decreto legislativo n. 626/94: abrogato.
- c) Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547: abrogato.

Punto 2

Per quanto attiene alla richiesta formulata dalla Commissione di esperti relativamente alla offerta, da parte del Governo italiano, di dati statistici e di rapporti ispettivi eventualmente disaggregati per sesso, si fa presente che attualmente non si dispone dei suddetti dati, ma ci si impegna a fornirli alla Commissione non appena essi saranno resi disponibili.

